



Il Ministro del Turismo

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante *“Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il Regolamento (UE) 2013/1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti *“de minimis”*;

VISTO il Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

VISTA la Comunicazione (UE) 2020/C 1863 della Commissione, del 19 marzo 2020, recante *“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”*;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”* e, segnatamente, l’articolo 4 che prevede, al comma 1, incentivi sotto forma di credito d’imposta destinati alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11 e 79.12;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, e in particolare l’articolo 38, ai sensi del quale *“le risorse finanziarie per l’attuazione della linea progettuale MIC3, sub investimento 4.2.2 nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, pari a 98 milioni di euro, sono destinate ad incrementare la dotazione finanziaria della linea progettuale MIC3, sub investimento 4.2.1 del predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’importo di 100 milioni di euro, di cui all’articolo 1, comma 13, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021, è destinato a finanziare anche le domande di agevolazione presentate dalle agenzie di viaggio e tour operator ai sensi dell’articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021”*;

VISTO il decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 29 dicembre 2021 recante le modalità applicative per la fruizione del credito d’imposta destinato alle agenzie di viaggi e ai tour operator e, in particolare, gli articoli 6, commi 1 e 3, e 13, comma 3, nella parte in cui prevedono che con pubblico avviso saranno definite le modalità di accesso alla piattaforma online, nonché la documentazione amministrativa e tecnica e ciò che non è espressamente disciplinato dal decreto medesimo;

VISTO l’avviso pubblico del Segretario Generale del Ministero del turismo del 18 febbraio 2022 prot. n. 2613/22, recante le modalità di accesso alla piattaforma online, nonché la documentazione amministrativa e tecnica e ciò che non è espressamente disciplinato dal decreto medesimo;



VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 10 agosto 2022, con il quale sono state dettate *“Disposizioni di modifica al decreto interministeriale del 29 dicembre 2021, adottato ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233”*;

VISTO l’avviso pubblico del Segretario Generale del Ministero del turismo prot. n. 11677/22 del 14 settembre 2022, recante le modalità di compilazione della domanda e di accesso alla piattaforma online;

VISTO l’avviso pubblico del Segretario Generale del Ministero del turismo prot. n. 12031/22 del 21 settembre 2022, recante *“Disposizioni per la presentazione della richiesta di autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152”*;

VISTO l’avviso pubblico del Segretario Generale del Ministero del turismo prot. n. 7136/23 del 6 aprile 2023, recante *“Semplificazione della certificazione DNSH”*, con il quale è stata disposta l’abrogazione della disposizione di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto interministeriale del 29 dicembre 2021, recante *“modalità di rendicontazione”*, rispetto alla certificazione da produrre contenente gli Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio *“non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali”* nonché della previsione di cui all’articolo 3, comma 8, lett. e), dell’Avviso pubblico prot. n. 2613/22 del 18 febbraio 2022, nella parte relativa alla presentazione della certificazione di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto interministeriale del 29 dicembre 2021, quale documentazione di spesa da allegare al fine della presentazione della richiesta di autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta, in quanto tale certificazione non è obbligatoria trattandosi di una misura allo stato, finanziata interamente con risorse nazionali;

VISTO, l’articolo 8, comma 1, del decreto 29 dicembre 2021, il quale prevede che gli incentivi sono attribuiti secondo l’ordine cronologico delle domande e previa verifica del rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi così come del rispetto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili;

VISTO, in particolare, l’articolo 8, comma 2, del decreto 29 dicembre 2021, il quale prevede che entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Ministero del turismo pubblica l’elenco dei beneficiari, nonché l’articolo 2, commi 1 e 2 dell’avviso pubblico del 18 febbraio 2022, i quali dispongono che entro sessanta giorni dal termine ultimo previsto per la presentazione delle domande di concessione, fatte salve eventuali richieste di integrazione o chiarimenti, il Ministero del turismo procede alla concessione del credito d’imposta sulla base dell’ordine cronologico di ricezione delle domande rilevato dalla procedura on line, con uno o più decreti.

CONSIDERATO che i soggetti richiedenti gli incentivi di cui al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, hanno presentato domanda per accedere alle agevolazioni in questione trasmettendo la documentazione richiesta firmata digitalmente dal legale rappresentate, utilizzando la piattaforma online di cui all’Avviso del Ministero del turismo del 18 febbraio 2022 e all’Avviso del Ministero del turismo del 14 settembre 2022;

CONSIDERATO che Invitalia, in qualità di Soggetto Gestore, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande pervenute, ha svolto l’istruttoria verificando la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti nell’Avviso del 18 febbraio 2022;



CONSIDERATA la riserva del 40 per cento dedicata agli interventi da realizzarsi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, come indicata all'articolo 1, comma 2 del decreto 29 dicembre 2021;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, prot. n. 946/23 del 18 gennaio 2023, con cui è stata disposta la concessione dell'incentivo di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 152/2021 nei confronti di ulteriori n. 76 beneficiari;

CONSIDERATO che, a seguito di attività ricognitive svolte dal Soggetto Gestore nell'esercizio delle funzioni di competenza, è stato rilevato che per mero errore materiale gli aiuti individuali relativi ai soggetti beneficiari indentificati con ID Domanda CIAV0000845 e CIAV0001161 nell'ambito del predetto decreto sono stati registrati, ai sensi dall'articolo 9 del regolamento interministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, sul Registro Nazionale Aiuti di Stato rispettivamente con il «Codice Concessione RNA - COR» n. 10163770 e 10163569 indicando codici fiscali errati;

VISTA la nota, acquisita al protocollo del Segretariato generale del Ministero del turismo n. 5403/24 del 26 febbraio 2024, con la quale Invitalia S.p.A. ha trasmesso la proposta di provvedimento di rettifica al decreto del Ministro del turismo, prot. n. 946/23 del 18 gennaio 2023;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla rettifica dell'errore materiale relativo ai codici fiscali indicati nel suddetto decreto del Ministero del turismo prot. n. 946/23 del 18 gennaio 2023 con riferimento ai suddetti soggetti beneficiari identificati con ID Domanda CIAV0000845 e CIAV0001161, attribuendo, per ciascuno di essi, un «Codice variazione concessione RNA – COVAR» recante il codice fiscale corretto;

CONSIDERATO che, in ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 7, del regolamento interministeriale n. 115/2017, il Registro Nazionale Aiuti di Stato ha rilasciato, per i suddetti beneficiari identificati con ID Domanda CIAV0000845 e CIAV0001161, il «Codice variazione concessione RNA – COVAR» rispettivamente n. 1206068 e n. 1206069;

DECRETA:

Art. 1

(Modifica decreto di concessione)

1. Per le motivazioni indicate in premessa, il decreto del Ministero del turismo prot. n. 946/23 del 18 gennaio 2023 è parzialmente modificato come segue:

ID Domanda	Codice Fiscale	Denominazione impresa	Provvedimento di concessione	Credito d'imposta Concesso	COR	CUP	COVAR
CIAV0000845	04071380374	VIAGGIMANIA S.R.L.	Decreto del Ministero del Turismo prot. n. 946/23 del 18 gennaio 2023	€ 3.985,00	10163770	C95C2300060008	1206068
CIAV0001161	FCCMTT82D17D869E	BEDONKEY DI FACCIOLI MATTEO	Decreto del Ministero del Turismo prot. n. 946/23 del 18 gennaio 2023	€ 12.500,00	10163569	C45C23000150008	1206069



2. Resta confermato quanto contenuto nel decreto del Ministero del turismo prot. n. 946/23 del 18 gennaio 2023, non modificato con il presente decreto.

Art. 2

(Disposizioni finali)

Il presente decreto è pubblicato, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito web istituzionale del Ministero del turismo (www.ministeroturismo.gov.it) e di Invitalia S.p.a. (www.invitalia.it). Con la predetta modalità di pubblicazione è assolto l'obbligo di comunicazione in merito alla concessione dell'aiuto per le iniziative di cui all'articolo 1, comma 2.

IL MINISTRO DEL TURISMO

Sen. Daniela Garnero Santanchè